



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 827

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di sabato 25 novembre 2017

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 827° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 novembre 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Sabato 25 novembre 2017

Plenaria

837^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI (PD), informa che sono pervenute le seguenti proposte emendative del Governo e dei Relatori: 36.1100, 68.1000, 101.0.1100, 46.0.2000 e 74.0.2000, pubblicati in allegato. I relativi subemendamenti (già in evidenza nella pagina *internet* della Commissione bilancio) saranno pubblicati in allegato dei resoconti delle prossime sedute.

Comunica, inoltre, che è pervenuta una comunicazione scritta con la quale il proponente ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 89.0.1 e 89.0.2.

Risulta infine presentato l'ordine del giorno G/2960/203/5, pubblicato in allegato.

Alla luce delle richieste di revisione del giudizio di inammissibilità effettuate nel corso delle precedenti sedute, revoca l'inammissibilità delle proposte 29.0.24, 39.75, 39.0.19, 40.55, 41.0.4, 52.0.3, 52.0.4, 53.10, 53.11, 53.0.13, 71.42, 100.0.1, 100.0.6 e 119.8, che sono pertanto riammessi all'esame.

Comunica, poi, che era stata altresì richiesta una riconsiderazione del giudizio sull'emendamento 66.2, che però, ad una verifica, è risultato già ammissibile e pertanto rimane tale.

Sottolinea, inoltre, che sono pervenuti alla Presidenza i testi riformulati degli emendamenti 7.0.8, 36.27, 39.0.11 e 90.4. Al riguardo precisa però che gli emendamenti in questione sono già stati posti ai voti e respinti. Non vi è quindi la possibilità di una loro riformulazione.

Informa infine che sono pervenuti due emendamenti contenenti modifiche tabellari di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali; al riguardo precisa che le proposte sono pervenute oltre il termine che era stato stabilito per la presentazione di emendamenti governativi e, pertanto, rimette al giudizio della Commissione una eventuale deroga al criterio precedentemente adottato. Ove vi fosse il consenso generale le proposte pervenute potranno essere considerate ammissibili. Invita pertanto i Gruppi a prenderne visione per addivenire ad una determinazione nel corso della prossima seduta.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) comunica l'intenzione di presentare alcune riformulazioni di propri emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che, sulla base di un criterio adottato di comune intesa, non si procederà più all'acquisizione di testi riformulati, mentre eventuali modifiche ritenute necessarie potranno essere apportate direttamente in corso di seduta, tenuto conto del parere espresso dai relatori e dal Rappresentante del Governo sulla tematica affrontata dai diversi emendamenti.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ritira il proprio emendamento 101.0.6.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se l'emendamento 59.0.5 sia tra quelli riammessi all'esame. Analoga richiesta formula il senatore SANTINI, a proposito degli emendamenti 72.18 e 101.0.21.

Il PRESIDENTE conferma che gli emendamenti indicati non rientrano tra quelli il cui giudizio è stato rivisto.

Il senatore RUTA (*PD*) esprime l'intenzione di riformulare un proprio emendamento giudicato inammissibile per materia.

Il PRESIDENTE ricorda che potranno essere riformulati solo gli emendamenti dichiarati inammissibili per difetti della copertura, al fine di individuare più correttamente le risorse finanziarie.

La relatrice ZANONI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento dei relatori 46.0.2000, dal momento che la tematica potrà essere trattata durante la seconda lettura del provvedimento, contestualmente ad altre proposte che vertono sul medesimo argomento. Inoltre, ricorda che nella giornata di oggi, in tutta Italia, si celebra la giornata contro i crimini di femminicidio. Propone, per dare un segno tangibile della sensibilità dell'istituzione parlamentare per questo grave fenomeno, di esaminare nella giornata odierna l'emendamento 34.0.8, proprio finalizzato a supportare gli orfani di crimini domestici dopo il compiersi di tali crimini violenti. Propone, al riguardo, una riformulazione, in un testo 3, pubblicato in allegato, che illustra e mette a disposizione dei senatori.

Dichiarano di aggiungere la propria firma al testo i senatori Giuseppina MATURANI (PD), Silvana COMAROLI (LN-Aut), URAS (Misto-Misto-CP-S), Laura BIANCONI (AP-CpE-NCD), ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Barbara LEZZI (M5S), Elisa BULGARRELLI (M5S), Michela MONTEVECCHI (M5S), Loredana DE PETRIS (Misto-SI-SEL), Anna Cinzia BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)), Maria RIZZOTTI (FI-PdL XVII), MANDELLI (FI-PdL XVII), BOCCARDI (FI-PdL XVII), AZZOLLINI (FI-PdL XVII), CERONI (FI-PdL XVII), BELLOT (Misto-Fare!) e Alessia PETRAGLIA (Misto-SI-SEL)

La Commissione, su proposta della RELATRICE, osserva un minuto di silenzio in onore delle vittime dei crimini di femminicidio.

La RELATRICE comunica che permangono, dopo le riunioni svolte alla presenza del Governo e dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza, talune questioni da approfondire per giungere ad un'intesa complessiva sull'equilibrio delle risorse da impiegare nella manovra di bilancio.

Preso atto di tale orientamento, il PRESIDENTE propone, quindi, la sospensione e la ripresa dei lavori nella seduta già convocata per le ore 15 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordine del giorno

G/2960/203/5

BENCINI, URAS

Il Senato,

premesso che:

è all'esame della V Commissione Bilancio del Senato l'AS 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

con proprio emendamento (21.0.1000) il Governo ha introdotto nel testo del disegno di legge l'articolo 21-*bis*, «Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017»;

l'articolo 21-*bis* introdotto con emendamento dal Governo al comma 2 prevede che: «2. *Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24. commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*» Al successivo comma prevede che: «3. *La disposizione del comma 2 si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno trent'anni*»;

alla lettera F, dell'allegato A del comma 3 su citato, è previsto il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospeda-

liere con lavoro organizzato in turni, senza peraltro tenere in considerazione la categoria degli operatori socio sanitari;

considerato che:

nell'emendamento presentato il Governo non sembra aver ben compreso cosa sia un infermiere «turnista» e quante sfaccettature possa avere questa professionalità;

infermiere turnista è anche colui che svolge l'attività lavorativa nei giorni festivi e nei sette giorni della settimana, alternando mattina e pomeriggio, magari anche con reperibilità, e non solo colui che presta la propria attività anche di notte;

non si può certo definire infermiere turnista solo quello che svolge la propria attività anche di notte, dal momento che anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido che rientrano nelle categorie gravose non svolgono la loro attività nelle ore notturne;

considerato infine che:

il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita fino al 2020 quindi lo stop ad oggi, cioè 66 anni e sette mesi, consentirebbe l'accesso pensionistico anticipato fino a tre anni e sette mesi anche per gli infermieri turnisti, quindi a 63 sarebbe possibile ottenere l'APE SOCIAL;

solitamente, nell'arco della vita lavorativa, l'infermiere rimane in turno (notti/ reperibilità) nei primi 10/15/20/25 anni di lavoro, per poi frequentemente, chiedere di essere spostato in un reparto meno gravoso o quantomeno domanda di limitare la propria attività in un turno diurno, in quanto dopo molti anni di servizio e anzianità diventa notevolmente oneroso sostenere determinati carichi di lavoro;

impegna il Governo:

a specificare, nelle proprie modifiche proposte al testo di legge in esame a seguito del confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017, che gli infermieri turnisti sono quelli che ruotano sui sette giorni e nei festivi e non necessariamente nei notturni, come peraltro gli insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

a non applicare alla categoria degli infermieri turnisti il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, ma a considerarli nell'intero percorso professionale, e quindi a tenere conto della gravosità della professione in relazione all'intero percorso lavorativo del professionista infermiere in ambito sanitario;

ad applicare la normativa prevista per il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni anche alla categoria degli operatori socio sanitari.

emendamenti**Art. 34.****34.0.8 (testo 3)**

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE, PADUA, MATURANI, COMAROLI, URAS, BIANCONI, ZELLER, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, DE PETRIS, BONFRISCO, RIZZOTTI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, BELLOT, PETRAGLIA

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, «come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di-euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 comma 1, numero 5.1) e di omicidio a seguito dei delitti di cui all'articolo 609-*bis* e 609-*octies*, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non auto sufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura

e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio».

Conseguentemente,

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 327,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»

Art. 36.

36.1100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'arma dei carabinieri di cui al comma 1 lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico.

Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il numero: «88» è sostituito dal numero: «128»;*
 - b) *alla lettera e), il numero: «18» è sostituito dal numero: «22»;*
 - c) *alla lettera f) il numero: «24» è sostituito dal numero: «28»;*
 - d) *alla lettera g) il numero: «21» è sostituito dal numero: «53».*
-

Art. 46.**46.0.2000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 46-bis.

(Smaltimento del contenzioso amministrativo)

1. Al fine di ridurre l'arretrato e di migliorare la *performance* della Giustizia amministrativa, nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis.

(Magistrati amministrativi ausiliari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati amministrativi ausiliari nel numero massimo di venticinque per il Consiglio di Stato e di cento per i tribunali amministrativi regionali, per lo svolgimento di servizio onorario.

2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato amministrativo ausiliario i soggetti, appartenenti alle seguenti categorie, collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda:

a) i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, magistrati contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato;

b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (12/D1) o costituzionale (12/C1).

3. Per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle giurisdizioni, delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) non aver compiuto 73 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario.

4. Non possono essere nominati magistrati amministrativi ausiliari i soggetti che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al comma 3, siano o siano stati:

a) membri del Parlamento nazionale o europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

b) sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) ecclesiastici o ministri di culto;

d) titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

e) iscritti all'ordine degli avvocati.

5. Il magistrato amministrativo ausiliario è nominato per una durata non superiore a tre anni.

6. Si applicano ai magistrati amministrativi ausiliari le disposizioni di *status*, ivi comprese le norme sulle incompatibilità e le norme disciplinari, previste per i magistrati amministrativi. Il magistrato amministrativo ausiliario non partecipa alle elezioni del giudice della Corte costituzionale e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il magistrato amministrativo ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutta la durata dell'incarico.

7. I magistrati amministrativi ausiliari non possono svolgere funzioni di presidente del collegio né funzioni presidenziali monocratiche; non possono inoltre essere relatori negli affari cautelari né negli affari ai quali si applicano i riti di cui agli articoli 112 e seguenti, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai magistrati amministrativi ausiliari sono assegnati affari di merito relativi a ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2017. Di ciascun collegio giudicante non può far parte più di un magistrato amministrativo ausiliario presso i tribunali amministrativi regionali né più di due presso il Consiglio di Stato.

8. Il magistrato amministrativo ausiliario ha obbligo di astenersi e può essere ruscato a norma dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

9. Ai magistrati amministrativi ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, fatta eccezione per

il mese di agosto di ciascun anno. Gli importi erogati non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenute previdenziali né assistenziali.

10. In fase di prima applicazione, entro la data del 31 gennaio 2018, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina la pianta organica dei magistrati amministrativi ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascun tribunale amministrativo regionale o sezione staccata e presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascun ufficio giudiziario.

11. Entro il termine di cui al comma 10 il consiglio di presidenza determina le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i criteri di composizione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande e il successivo reclutamento dei magistrati amministrativi ausiliari, alla quale possono partecipare, a titolo gratuito, anche componenti esterni al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché criteri di priorità nella nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i termini per l'accettazione e la rinuncia alla nomina a magistrato amministrativo ausiliario e i criteri e i termini per l'indicazione delle preferenze di sede. È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina a magistrato amministrativo ausiliario, al peggior svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo. A parità degli altri requisiti, è riconosciuta preferenza alla minore età anagrafica.

12. Le delibere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui ai commi 10 e 11 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della pubblicazione è dato avviso sul sito *internet* della giustizia amministrativa.

13. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva le graduatorie degli idonei, distinte per ciascun ufficio giudiziario, che vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* della giustizia amministrativa e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei magistrati amministrativi ausiliari fino all'esaurimento dei posti disponibili.

14. I presidenti dei tribunali amministrativi divisi in sezioni, nonché il presidente del Consiglio e di Stato, assegnano i magistrati amministrativi ausiliari alle sezioni dell'ufficio giudiziario e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

15. Con cadenza almeno annuale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, può far scorrere le graduatorie di cui al precedente comma 13; nel caso in cui le predette graduatorie siano esaurite, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può bandire i posti di magistrato amministrativo ausiliario che risultino vacanti, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1 e osservando le procedure previste dai commi 11, 12 e 13. Su richiesta e comunque con l'assenso del magistrato ausiliario, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione all'andamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, può assegnare il magistrato ausiliario ad altro ufficio giudiziario, la cui circoscrizione territo-

riale sia confinante con quella dell'ufficio giudiziario di prima assegnazione.

16. Il magistrato amministrativo ausiliario cessa dall'incarico alla scadenza del triennio dalla nomina e nelle ipotesi di decadenza per il venir meno taluno dei requisiti per la nomina, di dimissioni, di revoca ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

17. In ogni momento il presidente della sezione cui il magistrato amministrativo ausiliario è assegnato propone motivatamente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la revoca del magistrato amministrativo ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. In ogni caso è proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia redatto, per qualunque causa, in relazione a ciascun anno dell'incarico, almeno cento provvedimenti idonei a definire in tutto o in parte il grado di giudizio; si considerano ai fini del computo del numero dei provvedimenti anche le ordinanze con le quali sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentito il magistrato amministrativo ausiliario interessato e verificata la fondatezza della proposta, esprime parere per la revoca, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Non si applicano l'articolo 13, terzo comma, della presente legge e l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

18. L'efficacia del presente articolo e di tutte le nomine a magistrato amministrativo ausiliario, in qualunque tempo disposte, termina il 28 febbraio 2021".

2. Nella selezione degli affari da assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari il presidente della sezione accorda priorità ai ricorsi iscritti prima del 31 dicembre 2013, preferendo tra detti ricorsi quelli di più risalente iscrizione. In nessun caso il presidente della sezione, in relazione a ciascuna udienza, può assegnare a un magistrato amministrativo ausiliario più di due affari che presentino carattere di serialità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.125.000 per l'anno 2018, di euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

4. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, può determinare le norme per l'applicazione del presente articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

5. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016, le parole: "10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2019"».

Art. 68.

68.1000

IL GOVERNO

Al comma 18, le parole: «220 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «235 milioni di euro». L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

In fine, aggiungere i seguenti commi:

«21-bis. L'ANPAL, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione, o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

21-ter. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

21-quater. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 1 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente».

Art. 74.**74.0.2000**

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 74. - (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) – 1. I programmi operativi nazionali ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero di cui al comma 1, dell'articolo 16 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, secondo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

Art. 101.**101.0.1100**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti Proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";

d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto della pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";

d) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del pa-

trimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 101 le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";

2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

3) al comma 103 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

4) al comma 109 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di Commissario *ad acta* per interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2018".

5. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".

6. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 10 gennaio 2019".

8. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018"».

